Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE

COM(2005) 438 def. — 2005/0182 (COD)

(2006/C 69/04)

Il Consiglio, in data 16 novembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, ha incaricato, in data 27 settembre 2005, la sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 19 gennaio 2006, nel corso della 423ª sessione plenaria, ha nominato relatore generale HERNANDEZ BATALLER e ha adottato il seguente parere con 92 voti favorevoli, 17 voti contrari e 17 astensioni.

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 La presentazione di una proposta normativa di questo genere, dal contenuto esagerato e che incide sui diritti fondamentali, suscita nel Comitato stupore e preoccupazione.

1.2 L'approccio della proposta nei confronti dei diritti umani, e in modo particolare del diritto alla *privacy* è del tutto inadeguato e può creare, in determinati aspetti, dei conflitti.

1.3 La proposta rischia di indebolire la fiducia degli utenti delle comunicazioni elettroniche e di diminuire la loro disponibilità a utilizzare le TIC. Questa perdita di fiducia da parte dei consumatori potrebbe inoltre ostacolare a lungo termine il futuro sviluppo della società dell'informazione, mettendo così a repentaglio anche la strategia di Lisbona.

1.4 Il CESE dubita che la proposta risponda perfettamente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità in quanto non ci sono prove per dimostrare che un obiettivo dell'UE può essere raggiunto in modo più adeguato a livello comunitario.

1.5 I costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori per l'espletamento dei compiti di conservazione e trasmissione dei dati, previsti dalla proposta all'esame, devono essere considerati un onere a carico degli operatori stessi per il semplice fatto di essere presenti sul mercato, e non a carico dello Stato, e quindi di tutti i cittadini.

1.6 Per tutti questi motivi, è necessario rivedere nella sostanza questa proposta che, a giudizio del CESE, non rispetta del tutto né i diritti fondamentali né le norme di accesso, uso e scambio dei dati.

2. **Motivazione**

2.1 *Antecedenti*

2.1.1 Attualmente esistono diverse disposizioni comunitarie relative agli obblighi dei fornitori di servizi. In questo caso, si tratta dei dati di cui all'articolo 1, in relazione all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 ([1]), concernente gli obblighi generali degli Stati membri volti a garantire la *privacy* delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali.

2.1.2 Inoltre, la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 ([2]) disciplina in maniera specifica il trattamento dei dati personali e la tutela della *privacy* nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il Comitato si è espresso a suo tempo su tale documento ([3]).

2.1.3 Le due direttive si basano sul principio secondo cui i dati conservati devono essere eliminati nel momento in cui la loro conservazione non è più giustificata. La direttiva 2002/58/CE prevede che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino misure appropriate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi stessi offerti mentre gli Stati membri assicurano la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, in particolare vietando l'ascolto, la captazione e la memorizzazione ad opera di persone diverse dagli utenti, salvo i fornitori per motivi relativi alla fatturazione e per il tempo strettamente necessario. I dati relativi al traffico e all'ubicazione possono essere trattati sono nell'anonimato e con il consenso degli abbonati.

2.1.4 L'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE consente agli Stati membri, in via eccezionale, di conservare dati, se ritenuto necessario, opportuno e proporzionato, per la persecuzione di reati. Nel corso dei negoziati condotti in merito alla direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri non hanno raggiunto un accordo sul tempo di conservazione dei dati stessi, ed è per tale motivo che si è dovuto rinunciare a fissare questo termine.

([1]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati — GU L 281 del 23.11.1995.

([2]) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - GU L 201 del 31.7.2002.

([3]) Parere adottato nella sessione plenaria del 24 e 25 gennaio 2001 - Relatore: LAGERHOLM - GU C 123 del 25.4.2001.

2.1.5 Il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha esaminato la possibilità di stabilire norme relative alla conservazione dei dati prodotti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Di conseguenza, quattro Stati membri (Francia, Irlanda, Regno Unito e Svezia) hanno presentato un'iniziativa ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa alla conservazione dei dati trattati e memorizzati in relazione alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o alla fornitura di dati in una rete pubblica di comunicazione ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di infrazioni penali, incluso il terrorismo.

2.1.6 La proposta è stata respinta dal Parlamento europeo il quale ha avanzato dubbi circa la base giuridica, la proporzionalità delle disposizioni e l'eventuale violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ([4]).

2.2 *La proposta della Commissione*

2.2.1 La Commissione presenta una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 95 del Trattato CE, riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2.2.2 Si tratta di uno strumento legislativo volto ad armonizzare le normative degli Stati membri che, allo scopo di prevenire, ricercare, accertare e perseguire reati gravi (in particolar modo il terrorismo e la criminalità organizzata), stabilisce obblighi di conservazione e trattamento di dati da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (articolo 1, paragrafo 1).

2.2.3 La proposta riguarda i dati relativi al traffico e all'ubicazione delle persone fisiche e giuridiche che effettuano o che ricevono tali comunicazioni. La direttiva tuttavia non si applica al contenuto di tali comunicazioni (articolo 1, paragrafo 2).

2.2.4 La proposta pertanto obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che i fornitori di detti servizi conservino i dati in questione e li trasmettano alle autorità nazionali competenti ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità, conformemente agli obiettivi prefissati (articolo 3).

2.2.5 La proposta inoltre precisa le categorie di dati che devono essere conservati, vale a dire chi effettua e chi riceve una comunicazione, l'ora, la data e la durata della comunicazione, il tipo di comunicazione, l'ubicazione fisica degli utenti, ecc. (articolo 4).

2.2.6 La Commissione stabilisce anche che i dati saranno conservati per un anno se si tratta di comunicazioni telefoniche (fisse o mobili) e per sei mesi se si tratta di comunicazioni via Internet (articolo 7).

2.2.7 Al tempo stesso si stabilisce l'obbligo degli operatori di trasmettere, su richiesta delle autorità nazionali competenti, i dati conservati (articolo 8) e l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alcuni dati statistici particolari alla Commissione europea (articolo 9).

2.2.8 Infine, la proposta prevede l'obbligo da parte delle autorità nazionali di rimborsare i fornitori di servizi di comunicazione di tutti i costi aggiuntivi da essi sostenuti per la conservazione e la trasmissione dei dati in questione (articolo 10).

2.3 *Osservazioni generali*

2.3.1 La presentazione di una proposta legislativa di questo genere, dal contenuto esagerato e che incide sui diritti fondamentali, suscita nel Comitato stupore e preoccupazione.

2.3.2 Nella sua proposta, la Commissione trasforma le attuali misure nazionali esistenti nel campo della pubblica sicurezza in misure con effetto analogo, al fine di eliminare, conformemente al disposto dell'articolo 14 del Trattato CE, gli ostacoli al mercato interno delle telecomunicazioni.

2.3.3 La proposta avrà conseguenze importanti per la tutela di tutti gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica. Esiste infatti il rischio che i clienti perdano fiducia nelle TIC e non siano più tanto disposti ad utilizzarle o, più specificamente, ad avvalersi di nuovi servizi elettronici. Questa mancanza di fiducia da parte dei consumatori comporta il pericolo che il futuro sviluppo della società dell'informazione venga ostacolato a lungo termine, mettendo a repentaglio anche la stessa strategia di Lisbona.

2.3.4 L'approccio della proposta nei confronti dei diritti fondamentali, e in particolare del diritto alla *privacy*, risulta incomprensibile. La Commissione effettua, sulla base di due diversi parametri di legalità, un test del tutto particolare arrivando alla conclusione che la proposta non viola i diritti fondamentali.

2.3.5 Innanzi tutto, la Commissione utilizza l'articolo 15, paragrafo 1, che è incluso nella direttiva 2002/58/CE ma che riproduce, quasi parola per parola, le disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici (articoli 4 e 12) e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (articoli 9, 10 e 11). Tali disposizioni sono state oggetto di un'interpretazione ampia ed esaustiva da parte degli organi giurisdizionali competenti, ragion per cui è inopportuno che la Commissione pretenda di dare un'interpretazione ex novo della questione.

2.3.6 In secondo luogo, questo test di legalità si basa su una serie di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, uno strumento giuridico che pur godendo del più ampio consenso europeo non è ancora entrato in vigore e non può essere invocato dalle parti in causa nell'ambito di un procedimento giudiziario.

([4]) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

2.3.7 Inspiegabilmente, questo test si rivela ancor più fallace, e quindi criticabile, se si osserva che la Commissione prende in considerazione solo gli articoli 7 (rispetto della vita privata e familiare) e 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta trascurando altri articoli, ad esempio l'articolo 36 (accesso ai servizi d'interesse economico generale), l'articolo 38 (protezione dei consumatori), l'articolo 47 (diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale) o l'articolo 48 (presunzione di innocenza).

2.3.8 La Commissione dovrebbe pertanto riflettere e agire in maniera più attenta cercando di rispettare scrupolosamente i diritti fondamentali, onde evitare in futuro che le corti costituzionali degli Stati membri dichiarino «incostituzionali» ([5]) le norme da essa proposte.

2.3.9 Per quanto concerne l'osservanza del principio di sussidiarietà, è sorprendente l'affermazione della Commissione secondo cui, dato che finora né il Consiglio né il Parlamento europeo sono stati in grado di definire soluzioni comuni ai problemi in questione, è opportuno prendere urgentemente un'azione sopranazionale nell'ambito del mercato interno a partire dalla quale procedere alla sua regolamentazione.

2.3.10 Questo modo di ragionare sarebbe logico se i problemi di sicurezza potessero essere equiparati ad altri problemi concernenti il funzionamento del mercato interno (quelli, ad esempio, di carattere prettamente commerciale, fiscale o quelli relativi all'attività lavorativa), se vi fossero scadenze perentorie per l'adozione delle norme (stabilite dai Trattati o dal diritto derivato) o, infine, se fosse possibile e necessario creare uno spazio giuridico uniforme a tale riguardo.

2.3.11 La sicurezza dello Stato tuttavia non è un bene giuridico previsto dal diritto comunitario, diversamente dalle nozioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, sancite dai Trattati per giustificare, se del caso, l'adozione di misure eccezionali di salvaguardia da parte degli Stati membri.

2.3.12 I Trattati non prevedono neppure una base d'azione chiara a tale riguardo, né un termine che imponga l'adozione di misure immediate. Infine, le minacce alla sicurezza degli Stati non sono tali da poter essere incluse in uno strumento di armonizzazione che pretende di garantire un approccio identico (se non comune) nei confronti di situazioni diverse.

2.3.13 Per quanto concerne il principio di proporzionalità, è noto che qualsiasi norma che limiti i diritti fondamentali richiede non solo la partecipazione per legge dei parlamenti nazionali ma anche garanzie di controllo giurisdizionale (ex ante o ex post) di carattere legislativo. È difficile immaginare che l'eliminazione di una serie di *ostacoli invisibili* alla prestazione dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio del mercato interno possa comportare una modifica a cascata delle leggi nazionali che garantiscono i diritti fondamentali e dei sistemi nazionali di salvaguardia di tali diritti.

2.3.14 Il Comitato pertanto dubita che la proposta assicuri il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto non ci sono prove per dimostrare che un obiettivo dell'UE possa essere meglio conseguito a livello comunitario.

2.3.15 Inoltre si stupisce che la Commissione nella sua proposta faccia riferimento solamente alle esigenze e ai legittimi diritti degli operatori di dette comunicazioni, trascurando totalmente quelli dei consumatori e dimenticando che una delle azioni della Comunità è quella di dare *un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori* (articolo 3, lettera t) del Trattato CE) garantendo *un elevato livello di protezione* e contribuendo a *tutelare gli interessi economici* dei consumatori stessi (articolo 153 del Trattato CE).

2.4 *Osservazioni specifiche*

2.4.1 La proposta si basa sull'articolo 95, paragrafo 1, del Trattato CE. Sarebbe pertanto opportuno prendere in considerazione anche il suo eventuale impatto sul pilastro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Trattandosi di operatori extracomunitari di comunicazioni elettroniche, gli Stati di origine dovrebbero esigere accordi «ad hoc» con gli Stati membri al fine di stabilire condizioni reciproche di prestazione dei servizi per motivi di sicurezza nazionale.

2.4.2 Nella parte legislativa della proposta, e più precisamente all'articolo 1, la Commissione sembra ignorare che i dati che rientrano nel campo di applicazione, pur essendo apparentemente «neutri» (identità di chi effettua e di chi riceve la comunicazione, durata della comunicazione, ubicazione, frequenza), sono elementi che fanno parte della vita privata delle persone. In numerosi casi, inoltre, possono essere violati altri diritti, ad esempio il segreto professionale o il diritto all'assistenza giuridica.

2.4.3 Allo stato attuale dell'ordine pubblico europeo stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, il diritto alla *privacy* non si configura solo come un diritto passivo ma anche, anche se con minore intensità, come un diritto attivo.

2.4.4 Questo significa che i privati cittadini, siano essi comunitari o extracomunitari, hanno il diritto di sapere chi interferisce nelle loro comunicazioni, per quale motivo e con quale frequenza, nonché di accedere a qualsiasi banca dati pubblica o privata in cui figurano azioni di questo tipo ([6]).

2.4.5 La proposta attiene ad alcuni diritti fondamentali, in particolare quelli di cui all'articolo 8 della Convenzione, e può avere un notevole impatto su questi ultimi e sulle libertà pubbliche. Il Comitato pertanto ritiene che, come qualsiasi eccezione alla regola generale, essa debba limitarsi a fissare una serie di condizioni che incidano il meno possibile su tali diritti.

2.4.6 Le categorie di dati da conservare figurano all'articolo 4 e in un allegato. Si tratta dunque di un «elenco iniziale» che può essere riveduto in base alla procedura della comitatologia. Tuttavia, per il CESE è inopportuno, trattandosi di un diritto fondamentale, che il Parlamento non abbia voce in capitolo per quanto concerne l'ampliamento della categoria di dati da conservare, e che si ricorra invece ad un metodo di azione tipico delle norme tecniche e di carattere neutro, molto diverse dalle norme di conservazione dei dati oggetto della proposta.

([5]) Cfr. a tale proposito la decisione della Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato «incostituzionale» lo strumento denominato «mandato di cattura europeo», ancor più importante del tema oggetto del presente parere, nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale.

([6]) Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, relative alle cause AMANN (2000), KOPP (1998), HALFORD (1997), e MALONE (1984).

2.4.7 La quantità dei dati da conservare risulta eccessiva per la semplice ricerca di informazioni utili ai fini di un'indagine e quindi il loro numero dovrebbe essere ridotto. Tale numero dovrebbe riflettere le esigenze legate all'obiettivo della proposta, assicurando che l'accesso ai dati sia possibile solo previa autorizzazione del giudice. Di certo, l'obiettivo della proposta di «prevenire» determinati reati risulta difficile da capire, nonostante la conservazione di questi dati relativi al traffico possa risultare utile per eventuali indagini o per altre finalità enunciate nella proposta.

2.4.8 Il periodo di conservazione risulta troppo lungo, in quanto la Commissione non giustifica la necessità di conservarli per così tanto tempo. Il Comitato ritiene adeguato un periodo uniforme e prudenziale di sei mesi, accompagnato da opportune misure di sicurezza e riservatezza.

2.4.9 La direttiva non prevede misure per impedire un eventuale accesso dei fornitori e di altri interessati ai dati conservati; si dovrebbe pertanto stabilire che a tali dati si può accedere solo in casi specifici e con il controllo dell'autorità giudiziaria. Purtroppo, la proposta non definisce il modo in cui i dati conservati saranno protetti nei periodi in questione.

2.4.10 Il riferimento alle «autorità nazionali competenti», contenuto nella proposta, risulta troppo generico. La direttiva dovrebbe prevedere espressamente che i dati conservati potranno essere trasmessi solo ad «autorità» che garantiscano la qualità, la riservatezza e la sicurezza dei dati ricevuti. Il Comitato ritiene che vi siano determinati aspetti della proposta, come quello appena citato che, al fine di evitare divergenze interpretative, dovrebbero essere definiti.

2.4.11 Il Comitato è stupito dal fatto che l'articolo 10 della proposta tratti i cosiddetti «costi supplementari» sostenuti dagli operatori per adempiere agli obblighi di conservazione e trasmissione dei dati e che, secondo la stessa Commissione, il rimborso di detti costi spetti allo Stato dato che, conformemente al tredicesimo considerando della proposta «i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale».

2.4.12 Su questo aspetto, il Comitato dissente totalmente dalla Commissione e ritiene che questa affermazione sia quanto meno inesatta. Infatti ciascuno Stato membro stabilisce liberamente la quantità e la formula di rimborso dei costi supplementari, basandosi su criteri propri e in funzione delle circostanze e delle esigenze di sicurezza della propria società, anche se, come la stessa Commissione riconosce al quinto considerando, numerosi Stati membri non hanno nemmeno definito norme a tale riguardo.

2.4.13 Seguendo il criterio della Commissione, ci si potrebbe domandare quanto segue.

— Forse i fornitori di tali servizi non godono della sicurezza e della stabilità sociale garantita dallo Stato?

— Forse tali fornitori non beneficiano della certezza giuridica dello Stato di diritto?

— Forse i fornitori non traggono vantaggio dall'accesso al mercato unico in cui possono svolgere legittimamente la loro attività economica grazie alla diligenza dei poteri pubblici nazionali e non solo all'azione della Commissione?

2.4.14 Per tutti questi motivi e supponendo che la proposta di direttiva segua il suo iter normale, tali costi dovrebbero essere considerati come un onere a carico degli stessi operatori per il semplice fatto di essere presenti sul mercato, e non a carico dello Stato, e quindi di tutti i cittadini. Il Comitato giudica inopportuna la proposta di rimborsare i costi supplementari e pertanto ritiene che dovrebbe essere soppressa.

2.4.15 La Commissione dunque, in qualità di «custode dei Trattati» e dei suoi principi fondamentali dovrebbe, conformemente ai paragrafi 1 ([7]) e 2 ([8]) dell'articolo 6 del TUE, rivedere sostanzialmente questa proposta che, secondo il Comitato, non assicura il pieno rispetto dei diritti fondamentali né delle norme di accesso, uso e scambio dei dati.

Bruxelles, 19 gennaio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND

([7]) L'articolo 6, paragrafo 1 del TUE stabilisce quanto segue: «L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

([8]) L'articolo 6, paragrafo 2 del TUE stabilisce quanto segue: «L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso dei dibattiti, ma hanno ottenuto più di un quarto dei voti espressi.

Punto 1.5

Cancellare il punto.

~~I costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori per l'espletamento dei compiti di conservazione e trasmissione dei dati, previsti dalla proposta all'esame, devono essere considerati un onere a carico degli operatori stessi per il semplice fatto di essere presenti sul mercato, e non a carico dello Stato, e quindi di tutti i cittadini.~~

Motivazione

Evidente.

Punto 2.4.11

Modificare come segue:

Il Comitato è stupito dal fatto che l' L'articolo 10 della proposta tratti tratta i cosiddetti «costi supplementari» sostenuti dagli operatori per adempiere agli obblighi di conservazione e trasmissione dei dati. e che, secondo la stessa La Commissione propone che il rimborso di detti costi spetti allo Stato dato che, conformemente al tredicesimo considerando della proposta «i vantaggi in termini di pubblica sicurezza hanno un impatto sulla società in generale».

Motivazione

Evidente.

Punto 2.4.12

Sostituire il punto con quanto segue:

~~Su questo aspetto, il Comitato dissente totalmente dalla Commissione e ritiene che questa affermazione sia quanto meno inesatta. Infatti ciascuno Stato membro stabilisce liberamente la quantità e la formula di rimborso dei costi supplementari, basandosi su criteri propri e in funzione delle circostanze e delle esigenze di sicurezza della propria società, anche se, come la stessa Commissione riconosce al quinto considerando, numerosi Stati membri non hanno nemmeno definito norme a tale riguardo.~~

La proposta comporterà oneri molto elevati per l'industria. Attualmente, le imprese producono, elaborano e conservano dati a fini di fatturazione, a fini commerciali e per altri legittimi scopi. Ulteriori requisiti (altri tipi di dati, periodi più lunghi di conservazione) finirebbero per creare costi aggiuntivi che devono essere coperti. Dato che la sicurezza è chiaramente una responsabilità dello Stato — che deve essere finanziata dallo Stato — i costi della conservazione dei dati dovranno essere sostenuti dagli Stati membri, compensando le imprese nel settore delle TIC.

Motivazione

Evidente.

Punto 2.4.13

Sostituire con quanto segue:

~~Seguendo il criterio della Commissione, ci si potrebbe domandare quanto segue.~~

— ~~Forse i fornitori di tali servizi non godono della sicurezza e della stabilità sociale garantita dallo Stato?~~

— ~~Forse tali fornitori non beneficiano della certezza giuridica dello Stato di diritto?~~

— ~~Forse i fornitori non traggono vantaggio dall'accesso al mercato unico in cui possono svolgere legittimamente la loro attività economica grazie alla diligenza dei poteri pubblici nazionali e non solo all'azione della Commissione?~~

La proposta si basa sulla necessità di un approccio armonizzato alla conservazione dei dati, come misura di lotta alla criminalità e al terrorismo in Europa. Il fatto che alcuni paesi europei decidano di finanziare la lotta alla criminalità mentre altri fanno ricadere questi costi alquanto importanti sugli operatori economici, esporrà ben presto il mercato europeo delle telecomunicazioni a gravi distorsioni della concorrenza. Su questo punto, pertanto, il Comitato è totalmente d'accordo con la Commissione.

Motivazione

Evidente.

Punto 2.4.14

Cancellare il punto.

~~*Per tutti questi motivi e supponendo che la proposta di direttiva segua il suo iter normale, tali costi dovrebbero essere considerati come un onere a carico degli stessi operatori per il semplice fatto di essere presenti sul mercato, e non a carico dello Stato, e quindi di tutti i cittadini. Il Comitato giudica inopportuna la proposta di rimborsare i costi supplementari e pertanto ritiene che dovrebbe essere soppressa*~~.

Motivazione

Evidente.

Esito della votazione (unica per tutti gli emendamenti)

Voti favorevoli: 53

Voti contrari: 54

Astensioni: 15